

Scheda n. 315

La nuova legge sugli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (L. 170/10)

Diritto allo studio

La Gazzetta Ufficiale n° 244 del 18 ottobre 2010 pubblica la [Legge n° 170/10](#) fortemente voluta dall'[Associazione Italiana Dislessia](#).

E' una legge che mutua alcuni aspetti dalla [Legge Quadro sulla disabilità n° 104/92](#) pur differenziandosi notevolmente da essa sia perché riguarda sostanzialmente il diritto allo studio, sia perché esso viene tutelato in modo diverso.

ART. 1:

Nel fornire la definizione di Dislessia, Discalculia, Disgrafia e Disortografia, pone l'accento sulla circostanza di fatto che tali disturbi vengono considerati dalla legge **purché non associati a minorazioni che diano origine a disabilità**.

ART. 2:

Indica le finalità incentrate su **interventi precoci, sensibilizzazione delle famiglie e diritto all'inclusione** scolastica e sociale.

ART. 3:

Concerne l'**individuazione precoce** dei DSA che può essere operata anche dalla scuola previo avviso alle famiglie. Si prevede che le **ASL debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi** di DSA e che il Ministero possa avviare degli **screening** nelle scuole **per individuare i bambini a rischio**, il cui esito non è diagnosi.

ART. 4:

Prevede che siano assicurate **attività formative al personale dirigente e docente** delle scuole di ogni ordine e grado circa le strategie di individuazione precoce e di didattica adeguata.

ART. 5:

Stabilisce per gli alunni con diagnosi di DSA il diritto a l'**utilizzo di mezzi compensativi e dispensativi di flessibilità didattica**, l'uso di **tecnologie informatiche, tempi più lunghi** per lo svolgimento delle prove e la **possibilità di esonero dallo studio della lingua straniera**.

ART. 6:

Prevede la **flessibilità di orario di lavoro per i genitori** di alunni con DSA limitatamente al primo ciclo di istruzione (fino alla 3 media) al fine di permettere l'assistenza di attività scolastiche a casa. Comunque tale flessibilità deve essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.

ART. 7:

Prevede che il MIUR, d'intesa con il Ministero della Salute, emani delle Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per l'individuazione precoce dei casi di DSA. Lo stesso prevede che il MIUR emani decreti relativi alla formazione dei docenti e all'individuazione di forme di verifica e valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio.

ART. 8:

Riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che entro 3 mesi debbono emanare norme per l'attuazione dei principi indicati nella legge.

ART. 9:

introduce la clausola di salvaguardia circa il **divieto di nuove o maggiori spese a carico dell'erario** per l'attuazione della legge, divieto già più volte anticipato negli articoli precedenti.

OSSERVAZIONI

Invero il MIUR già negli anni passati aveva emanato varie circolari relative a misure compensative e dispensative poi confluite nell'art. 10 del [DPR n° 122/09](#) sulla valutazione degli alunni con DSA. La presente legge dà un valore definitivo e di norma primaria a tutte le norme amministrative precedentemente emanate.

Interessanti le norme sulla diagnosi di DSA che ricordano quelle sulla documentazione necessaria per il riconoscimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Senza tale diagnosi gli alunni con DSA non possono avvalersi delle misure compensative e dispensative, nè di apposite prove di valutazione.

La chiara formulazione dell'art. 1 inoltre **esclude che agli alunni con DSA possa essere assegnato un insegnante per attività di sostegno** a meno che tali Disturbi non si accompagnino ad una disabilità certificata ai sensi della Legge n° 104/92.

L'art. 3 sulla informativa alle famiglie con invito a presentare la diagnosi di DSA, ricorda la [C.M. n° 363/94](#) concernente analoga procedura per i casi non ancora certificati di alunni con disabilità.

Perplessità suscita l'art. 5 comma 2 circa la possibilità di esonero dalla lingua straniera degli alunni con DSA. Infatti la normativa generale ha sempre **vietato agli alunni che svolgano esami di stato l'esonero da prove ufficiali**, consentendo, con norma speciale, agli alunni con disabilità l'uso di prove equipollenti a quelle ufficiali, ma non l'esclusione da esse. Occorre attendere l'emanazione dei regolamenti ministeriali che chiariscano questo aspetto problematico.

La norma sull'inserimento lavorativo rimane piuttosto nel vago, mentre più puntuale è quella sulla flessibilità di orario di lavoro dei genitori che comunque è rimessa ai CCNL senza quindi immediata efficacia

Circa la formazione dei docenti prevista dagli artt. 4 e 7 si deve lamentare, come per analoghe norme contenute nelle Legge Quadro n° 104/92 sugli alunni con disabilità, il fatto che tale formazione iniziale ed in servizio non sia stata prevista come obbligatoria, rimandando ai CCNL la determinazione delle modalità di svolgimento della stessa.

E' questo un punto debole dei due testi normativi.

10-12-2010

Salvatore Nocera

Responsabile dell' Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it